

**L'art.30 del Decreto Legge 29 Novembre 2008,n.185 è stato modificato:** le ODV sono state escluse dal decreto anticrisi.

**“Con l'approvazione degli emendamenti all'art. 30, il Parlamento cancella un nuovo orpello burocratico per il mondo del volontariato, che esclude le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91 da una nuova procedura di rendicontazione all'Agenzia delle Entrate, che si sommava alle procedure che già tali organizzazioni devono fare annualmente alle Regioni”.** Così sul sito del Csv viene sintetizzato il significato dell'approvazione importante emendamento all'art.30.

Il CSVnet, il Forum Permanente del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum e il Convol, avevano inviato una lettera a firma congiunta per richiedere le modifiche all'art. 30 - 5° comma - del DL 185/2008 in corso di conversione in legge. Il comma prevedeva, infatti, un iter che duplicava i controlli, aggravando così le procedure burocratiche per il mondo del volontariato con l'ulteriore pericolo di creare confusione tra il ruolo dell'Agenzia delle Entrate e quello delle Regioni.

L'emendamento è stato presentato da Lino Duilio (PD), fatto proprio dal relatore Maurizio Bernardo (Pdl) e approvato secondo le dovute procedure.

Il Presidente di CSVnet Marco Granelli si dichiara “pronto a lavorare con le Istituzioni perché la giusta trasparenza del volontariato venga raggiunta migliorando l'efficacia dei controlli già previsti e non duplicandoli, facendo tesoro delle buone pratiche che la stragrande maggioranza del volontariato già applicata”.

C'è però da sottolineare che rimane invece l'obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate per tutte le altre organizzazioni associative che non rientrano tra le Associazioni di volontariato **iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91 e che non svolgono attività commerciali.**

**Fonte Csvnet**

**Di seguito il testo dell'articolo emendato.**

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Testo emendato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati il 10 gennaio 2009

.....

**Art. 30 - Controlli sui circoli privati**

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e ~~che trasmettano~~, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, trasmettano (em. 30.22 Duilio) per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, (em. 30.6 Savino, Barbaro) i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ed agli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del CONI che non svolgono attività commerciale. (em. 30.8 Fugatti, Bitonci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri, Comaroli, Barbaro)

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, (em. 30.22 Duilio) nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate ~~dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.~~ (em. 30.6 Savino, Barbaro)

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

~~4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.~~ (em. 30.6 Savino, Barbaro)

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale». (em.30.30 Savino)

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con ~~decreto interministeriale 25 maggio 1995 decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995~~ (em. relatori) ~~e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.~~" (em. 30.22 Duilio)

5-bis. All'articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo».

5-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-quater. Le norme di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (em. 30.1 Gioacchino Alfano)

#### Art. 30-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai

giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso, in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato. (em. 30.3 i relatori)